

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 214/26/2012

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso R.G.R. 14856/10, la soc. CIRSA ITALIA s.p.a., rappresentata dal sig. Am. Si., si è opposta al silenzio rifiuto all'istanza di rimborso delle sanzioni ed interessi pagati per gli anni 2004 e 2005, presentata all'Ufficio Regionale della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) in data 05.02.2009.

Rappresentava la società ricorrente di aver ricevuto in data 8.01.2009, comunicazione di irregolarità n. 511002005AV/10 relativa al controllo automatizzato della liquidazione del Prelievo Erariale Unico (P.R.E.U.) relativo agli anni 2004 e 2005 per gli apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS.

Con tale comunicazione, da un lato veniva riconosciuto un credito della ricorrente, per maggiori versamenti rispetto al dovuto, per euro 436.763,43 e dall'altro lato venivano comminati sanzioni ed interessi per alcuni versamenti presunti tardivi per un totale di sanzioni per euro 2.792.094,18 ed interessi per euro 552.791,26.

Alla ricorrente veniva richiesto il versamento entro 30 gg. delle sanzioni ridotte ad 116 ex art. 39ter, comma 3 del D.L. 269/03 per euro 465.349,03 e gli interessi di dilazione di imposta, per intero. A seguito di istanza di autotutela presentata in data 05.02.2009, con la quale la società riteneva non essere dovuti né sanzioni né interessi, poiché i versamenti presunti tardivi erano stati indotti da condizioni di oggettiva incertezza sulla portata della norma, l'A.A.M.S. inviava in data 29.06.2009 la comunicazione n. 511002005AV210A con la quale rettificava la precedente comunicazione imputando sanzioni per euro 2.212.838,82 (ridotte ad 116 pari ad euro 368.806,47 per pagamento entro 30 gg.) ed interessi per euro 116.470,56.

La ricorrente provvedeva puntualmente al pagamento di tre rate di dilazione ed inoltrava istanza per il rimborso di quanto versato, non ritenendolo dovuto.

Sosteneva infatti che negli anni 2004 e 2005, sussistessero delle oggettive condizioni di incertezza normativa a seguito del susseguirsi di Decreti Ministeriali, Risoluzioni e Circolari emanate nel periodo e delle affermazioni della stessa A.A.M.S. circa l'impossibilità tecnica di acquisire per via telematica i dati dei contatori delle giocate sui quali determinare il PREU dovuto. Proseguiva fa ricorrente che la non applicabilità delle sanzioni, in un contesto normativo complesso ed incerto, era espressamente contemplato dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, così come confermato dall'art. 10 comma 3 della Legge 27.07.2000 n. 212 (Statuto del Contribuente).

Concludeva con la richiesta di restituzione delle sanzioni ed interessi versati in forma rateale, con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva l'A.A.M.S. sostenendo, in via preliminare, che il ricorso alla definizione agevolata delle sanzioni con il versamento dell'importo di 116, preclude al contribuente la possibilità di instaurare un successivo contenzioso legato alle poste per le quali si era avvalso dell'agevolazione stessa, ai sensi dell'art. 39ter del D.L. 269/2003.

Continuava nelle eccezioni sostenendo l'inoppugnabilità del silenzio rifiuto in quanto non rientrante tra gli atti impugnabili a norma dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92.

Nel merito, l'Ufficio sosteneva la legittimità del proprio operato, contestando le affermazioni di Parte attrice sulla pretesa confusione normativa o sul contrasto interpretativo, poiché le Circolari emesse richiamavano puntualmente l'attenzione dei contribuenti sulle modalità di calcolo e versamento del PREU dovuto ad ogni scadenza.

Concludeva con al richiesta inammissibilità e di rigetto dei ricorso e vittoria di spese.

Con memoria di replica, la ricorrente contesta l'interpretazione data dall'A.A.M.S. all'art. 39 ter del D.L. 269/2003, poiché dalla lettura della norma non è espressamente precluso al contribuente, che si è avvalso della definizione agevolativa delle sanzioni, la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato a tale titolo, in presenza di accertata illegittimità della pretesa portata da A.A.M.S. A tal proposito richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 8.3.2000, n. 2610 con la quale viene affermato che il pagamento delle pene pecuniarie, in via agevolata nella misura di 116, non integra una confessione od un elemento di prova, e pertanto non comporta l'inammissibilità della successiva impugnativa giurisdizionale del verbale di accertamento della violazione.

La causa viene trattata in pubblica udienza, nel corso della quale, assente il rappresentante dell'Ufficio, il difensore del contribuente insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle argomentazioni ed alle conclusioni in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti ed udite le parti in causa, ritiene non accoglibile le eccezioni preliminari presentate da Parte resistente, sia in relazione all'inoppugnabilità del silenzio rifiuto ex art. 19 del D.Lgs. 546/92, sia in relazione all'inesistenza di un diritto al rimborso ex art. 39ter del D. L. 269/2003.

La Commissione infatti rileva che il silenzio rifiuto all'istanza presentata dal contribuente per la ripetizione di importi erroneamente versati è atto impugnabile previsto dall'art. 19 lett. g) del D.Lgs. 546/92.

Parimenti sussiste l'esistenza del diritto al rimborso di sanzioni ed interessi versati, anche in forma agevolata, laddove venga a decadere la pretesa sanzionatoria dell'Ufficio per oggettive e dimostrate condizioni di incertezza nell'applicazione e nell'interpretazione della norma fiscale, come previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 472/97, confermato dall'art. 10, comma 3 della Legge 212/2000.

Supporta questa tesi la sentenza della Corte di Cassazione dell'8.3.2000, n. 2610 che sostanzialmente afferma che il pagamento agevolato delle sanzioni pecuniarie non comporta l'inammissibilità dell'impugnativa giurisdizionale del verbale di accertamento.

La corretta lettura della sopracitata sentenza, evidenzia però che l'istanza di rimborso trova la sua legittimazione dalla presentazione del ricorso avverso l'atto di contestazione, accertamento ed irrogazione delle sanzioni, che nella fattispecie è rinvenibile nella comunicazione di irregolarità n. 511002005AV210A inviata al ricorrente da A.A.M.S. in data 29.06.2009.

La società ricorrente, contestualmente al pagamento delle sanzioni in forma agevolata, ancorché rateale, avrebbe dovuto impugnare il sopracitato avviso per sanzioni sulla base delle argomentazioni poste ora alla base del presente ricorso, legittimando così la richiesta di restituzione per indebito oggettivo, qualora fossero state riconosciute le condizioni di incertezza normativa che hanno generato le violazioni dalle quali sono scaturite le sanzioni, con applicazione dell'esimente prevista dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 472/97.

Per le motivazioni sopra espresse, questo Collegio non può accogliere il ricorso in epigrafe.

La controversa interpretazione della norma induce la Commissione a compensare integralmente

tra le Parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.

